

ASSOCIAZIONE

**"Pianezza Solidale"**

Organizzazione di Volontariato (OdV)

indirizzo e-mail: [pianezzastolidale.odv@gmail.com](mailto:pianezzastolidale.odv@gmail.com)

indirizzo e-mail pec: [pianezzastolidale.odv@pec.buffetti.it](mailto:pianezzastolidale.odv@pec.buffetti.it)

codice fiscale: **95653150011**

**VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA IN MERITO ALLE MODIFICAZIONI  
DELLO STATUTO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 26.**

Con riferimento alla nota del Settore regionale "Rapporti con il terzo settore" relativa al procedimento prot. n. 00116363 del 19 agosto 2026, inviata nel portale RUNTS (relativa all'istanza inviata dall'Associazione "Pianezza Solidale" OdV per l'iscrizione al Registro medesimo), con cui segnalano alcune criticità statutarie, si è reso convocare urgentemente l'assemblea straordinaria.

Pertanto, alle ore 18,30 del 1° settembre 2026, presso la sede dell'Associazione, si è riunita l'assemblea dei soci in seduta straordinaria per approvare le modifiche allo Statuto.

In particolare ai rilievi di cui agli ex articoli 12 e 17 si fa seguito con le modifiche di cui agli articoli: n. 15 "Ammissione", n.18 "Diritti degli Associati" e n. 23 "Assemblea degli Associati".

Al rilievo di cui all'ex art. 20 si fa seguito con la modifica di cui all'art. 25 "Assemblea ordinaria".

Al rilievo di cui all'ex art. 59 si fa seguito con la modifica di cui all'art. 33 "Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio".

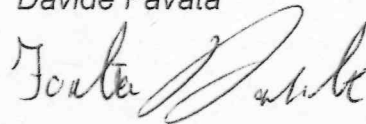
Si fa presente che sono state modificate o soppresse le parti dello Statuto riguardanti "L'Assemblea dei volontari", "I Settori dei Volontari", "Gruppi di lavoro", "Liste associati per le elezioni", "Commissione elettorale".

I presenti approvano le modifiche sopracitate all'unanimità, per alzata di mano.

Si allega l'elenco dei soci presenti.

Il Presidente  
Gaetano Di Blasi

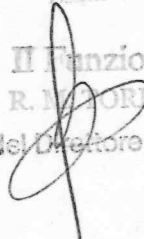
Il Segretario  
Davide Favatà



Registrato a RIVOLI il **03 SET. 2026**  
al N. **271** serie **3**  
Registri Euro **ESENTE**

Il Funzionario  
R. M. MORRIONE

Firma su delega del Direttore Provinciale





**PIANEZZA SOLIDALE OdV**  
**Associazione di volontariato**  
**ATTO COSTITUTIVO**

Alle ore 21.00 del giorno 14 ottobre 2025 in Pianezza (To), si sono riuniti i seguenti cittadini per costituire, sulla base del principio di sussidiarietà di cui all'art. 118 quarto comma della Costituzione, in conformità al Codice Civile, alla legge 106/2016 e al D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, l'Associazione di volontariato "Pianezza Solidale" OdV, Ente del Terzo Settore, non commerciale e senza scopo di lucro: Gaetano Di Blasi, Lucianella Presta, Piero Vergante, Francesca Mauro, Ivana De Luca, Laura Pollano, Fabrizio Nucera, Piero Pensato, Patrizia Pensato, Piovano Franco, Lorenzo Piovano, Riccardo Piovano, Maria Antonietta Carrera, Antonino La Porta.

I presenti chiamano a presiedere la riunione il Sig. Gaetano Di Blasi.

Il Presidente illustra i motivi che hanno spinto i presenti a farsi promotori della costituzione dell'Associazione e dà lettura dello Statuto, contenente le norme relative al suo funzionamento e da considerarsi parte integrante del presente Atto Costitutivo.

Lo Statuto, dopo ampia discussione, che ha comportato alcune lievi modifiche o correzioni viene posto in votazione.

All'unanimità i soci fondatori sopraindicati approvano lo Statuto, deliberando che l'Associazione sia denominata "Pianezza Solidale" OdV con sede legale in via Valdellatorre 48/A a Pianezza (To).

Alla carica di Presidente e Legale rappresentante è indicato il sig. Gaetano Di Blasi.

Lo Statuto stabilisce in particolare che: l'Associazione è un Ente non commerciale senza scopo di lucro, costituito ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice civile e del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 ("Codice del Terzo settore).

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale per consentire ai propri associati e ai cittadini e in genere, attraverso l'attività esercitata, crescita civile e culturale, coesione sociale, miglioramento della qualità della vita.

In particolare: assenza di fini di lucro, democraticità della struttura, elettività, gratuità delle cariche associative, gratuità delle prestazioni fornite dalle persone aderenti, sovranità dell'assemblea, prevalenza delle prestazioni dei volontari e delle volontarie, diritti e obblighi delle persone associate, norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento, norme sull'ordinamento, sull'amministrazione e sulla rappresentanza dell'organizzazione, i requisiti per l'ammissione di nuovi soci.

L'Associazione persegue le sue finalità mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale e in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, in favore dei propri associati e associate di familiari o di terzi, delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del D.Lgs. 117/2017 di servizi o di produzione o scambio di beni e servizi, privilegiando gli apporti che si basano sulle prestazioni personali, spontanee, volontarie e gratuite, senza fini di lucro, neanche indiretti, e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e associate e/o delle persone aderenti agli enti associati.

In particolare, pur potendo l'Associazione esercitare tutte le attività previste da tale articolo, costituiscono il suo oggetto sociale le seguenti attività:

a) in ambito sociale e sanitario: interventi e servizi sociali, interventi, servizi e prestazioni a soggetti disabili, interventi e prestazioni sanitarie, così come indicati dal CTS, all'art. 5, lettere a, b, c; collaborazione con istituzioni locali ed organizzazioni pubbliche e private e/o del terzo settore partecipando a bandi, stipulando convenzioni e proponendo progetti basati sulle necessità delle persone disabili e portatrici di disturbo dello spettro autistico (DSA), nelle diverse fasi della vita; formazione specifica e attività sportive, culturali e sociali a supporto, come da Linea Guida sulla diagnosi e il trattamento del disturbo dello

spettro autistico in bambini e adolescenti, pubblicata dall'Istituto Superiore di Sanità (ISS) il 9 ottobre 2023;

b) nell'educazione/formazione: educazione, istruzione e formazione professionale, attività di interesse sociale con finalità educativa, formazione extrascolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica ed all'accesso formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa; così come indicati dal CTS all'art. 5, lettere d, l;

c) nella solidarietà: accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti, cooperazione allo sviluppo, cura di procedure di adozione anche internazionale, alloggio sociale nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporanea diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi; così come indicati dal CTS all'art. 5, lettere n, q, r;

d) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi rivolte all'inclusione sociale a sostegno di persone sole, svantaggiate, anziani e famiglie in difficoltà; così come indicati dal CTS all'art. 5, lettera u;

e) organizzazione e gestione di attività sportive per promuovere la socializzazione e l'integrazione/inclusione attraverso lo sport, così come indicati dal CTS all'art. 5, lettera t.

L'associazione può inoltre esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 19 maggio 2021 n.107.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e le sostenitrici ed con il pubblico, secondo le Linee Guida adottate con Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 9 giugno 2022.

Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale per cui è stata costituita; è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori, collaboratori, amministratori, ed altri componenti degli organi a sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.

L'Associazione approva annualmente il bilancio di esercizio e, nei casi previsti dalla legge, il bilancio sociale.

L'adesione all'Associazione è libera.

L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche o di qualsiasi altra natura in relazione all'ammissione degli associati. Possono aderire le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che ne condividano le finalità e che partecipino alle sue attività con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze; il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può mai essere inferiore al minimo stabilito dall'articolo 35 comma 1 del D.Lgs. 117/2017. Se si associano altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, il loro numero non può mai essere superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale associate.

**PIANEZZA SOLIDALE ODV**  
**Associazione di volontariato**  
**STATUTO**

**TITOLO I - FONDAMENTI**

**Articolo 1 - Costituzione e durata.**

E' costituita in Pianezza (Torino), in forma di Organizzazione di volontariato (di seguito OdV), l'Associazione denominata 'PIANEZZA SOLIDALE' - OdV, in sigla '(di seguito indicata come Associazione).

La sua durata è illimitata.

**Articolo 2 – Sede**

L'Associazione ha sede nel Comune di Pianezza (To). Il cambio di sede all'interno dello stesso territorio comunale può essere deliberato dall'Assemblea degli Associati e non comporta modifica statutaria.

**Articolo 3 – Definizione**

"PIANEZZA SOLIDALE" OdV è una Associazione apartitica ed apolitica e fonda la propria struttura organizzativa sui principi della democrazia e della solidarietà; intende contribuire alla vita e allo sviluppo della collettività, al rispetto ed alla dignità umana, alla crescita sociale ed al sostegno ai meno abbienti e bisognosi. La sua natura è ispirata ai principi normativi dei quali al D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore, di seguito CTS) ed al D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 111 e successive integrazioni e modificazioni e per questo le sue attività sono rivolte a tutte le persone, senza distinzione alcuna di sesso, razza, ceto sociale, fede religiosa e appartenenza a movimenti o partiti politici.

**Articolo 4- Scopi**

L'Associazione è un Ente non commerciale, non ha scopi di lucro e si propone esclusivamente il conseguimento delle seguenti finalità:

- supportare i bisogni morali e materiali della collettività, con particolare attenzione alle persone più deboli, dei diversamente abili e degli emarginati, affinché ognuno possa godere appieno dei propri diritti e sviluppare la propria personalità;
- favorire forme partecipative d'intervento di ordine sanitario, sociale, culturale, ambientale e qualunque altra analoga iniziativa in collaborazione con enti pubblici e privati e con altre associazioni, incentivando il Volontariato come risorsa fondamentale;
- promuovere iniziative, con spirito di solidarietà, atte a favorire lo sviluppo democratico ed organizzativo delle strutture della sanità e dell'assistenza così da contribuire alla costruzione di una società più equa e solidale nell'interesse degli Associati e della generalità dei cittadini;
- diffondere i principi della mutualità, della solidarietà, della cooperazione, della 'non violenza' e della cultura della pace, favorendo la crescita di una coscienza sociale, civile, culturale degli Associati e della generalità dei cittadini;
- supportare le necessità degli Associati e dei cittadini in genere nell'elaborazione del lutto, nelle onoranze funebri e nell'eventuale cremazione promuovendo iniziative sociali, attività solidaristiche, collaborazioni o partecipazioni anche finalizzate a rispettare la libertà di culto.

**Articolo 5 - Attività**

L'Associazione può svolgere in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale tra quelle elencate all'art. 5 del CTS per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale ed in particolare:

a) in ambito sociale e sanitario: interventi e servizi sociali, interventi, servizi e prestazioni a soggetti disabili, interventi e prestazioni sanitarie, così come indicati dal CTS, all'art. 5, lettere a, b, c; collaborazione con istituzioni locali ed organizzazioni pubbliche e private e/o del terzo settore partecipando a bandi, stipulando convenzioni e proponendo progetti basati sulle necessità delle persone disabili e portatrici di disturbo dello spettro autistico (DSA), nelle diverse fasi della vita; formazione specifica e attività sportive, culturali e sociali a supporto, come da Linea Guida sulla diagnosi e il trattamento del disturbo dello spettro autistico in bambini e adolescenti, pubblicata dall'Istituto Superiore di Sanità (ISS) il 9 ottobre 2023;

b) nell'educazione/formazione: educazione, istruzione e formazione professionale, attività di interesse sociale con finalità educativa, formazione extrascolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica ed all'accesso formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa; così come indicati dal CTS all'art. 5, lettere d, l;

c) nella solidarietà: accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti, cooperazione allo sviluppo, cura di procedure di adozione anche internazionale, alloggio sociale nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporanea diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi; così come indicati dal CTS all'art. 5, lettere n, q, r;

d) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi rivolte all'inclusione sociale a sostegno di persone sole, svantaggiate, anziani e famiglie in difficoltà; così come indicati dal CTS all'art. 5, lettera u;

e) organizzazione e gestione di attività sportive per promuovere la socializzazione e l'integrazione/inclusione attraverso lo sport, così come indicati dal CTS all'art. 5, lettera t.

#### **Articolo 6 - Attività diverse**

L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate nei limiti e con i criteri dettati dalla normativa vigente per gli Enti del Terzo Settore solo se sono secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale sopra rappresentate anche tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale. Queste diverse attività sociali devono essere ricomprese in quelle determinate ai sensi del CTS e specificamente determinate dal Consiglio Direttivo ed approvate dall'Assemblea degli Associati.

#### **Articolo 7 – Attività di raccolta fondi**

Per il raggiungimento delle proprie finalità, e al fine di finanziare le proprie attività sia di interesse generale sia secondarie e strumentali, l'Associazione può esercitare anche iniziative di raccolta fondi, secondo quanto previsto dagli art. 7 e 79 del D.Lgs. n. 117/2017, attraverso il ricevimento spontaneo da terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva. L'attività di raccolta fondi può essere realizzata sia occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, sia in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e volontarie e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e le sostenitrici e con il pubblico, secondo le Linee Guida adottate

con Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 9 giugno 2022 e successive modificazioni e integrazioni.

### **Articolo 8 - Natura e caratteristiche dell'attività**

L'Associazione basa le proprie attività sull'impegno personale, volontario, spontaneo e gratuito dei propri Associati, esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività di volontariato è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni rapporto di contenuto economico ovvero patrimoniale con l'Associazione. Tutte le attività dell'Associazione possono essere svolte sia direttamente sia in collaborazione con strutture pubbliche ovvero private anche partecipate ovvero attraverso la stipulazione di appositi atti negoziali.

### **Articolo 9 - Gonfalone**

Il gonfalone dell'Associazione è bianco recante la scritta "PIANEZZA SOLIDALE" OdV con un tondo recante mani unite in cerchio di diverso colore dell'iride. Potrà essere esposto e portato in manifestazioni che intendono difendere e promuovere i valori di cui all'art. 4 del presente Statuto e in generale in tutte quelle circostanze che il Consiglio Direttivo, a maggioranza, riterrà opportune. E' fatto espresso divieto di esporre ovvero portare il gonfalone a manifestazioni indette da partiti o movimenti politici.

## **TITOLO II – PATRIMONIO SOCIALE E BILANCIO**

### **Articolo 10 - Patrimonio**

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

dai beni mobili e immobili di proprietà; dalle eccedenze degli esercizi annuali; da donazioni, erogazioni, lasciti; da quote di partecipazioni societarie; da obbligazioni e altri titoli pubblici; dal fondo di riserva; da altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Fa parte del patrimonio, oltre a quello esistente, ogni suo futuro incremento.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui al presente statuto.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta (quest'ultima come definita dall'articolo 8, comma 3 del D.Lgs. n. 117/2017), di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, a fondatori, associati, lavoratori, collaboratori, amministratori, ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto con le modalità previste dal presente statuto.

### **Articolo 11 - Entrate**

Le entrate sono costituite:

- dalle quote sociali annuali stabilite dal Consiglio Direttivo;
- dai contributi e dalle donazioni di privati cittadini; dai rimborsi derivanti da convenzioni con enti pubblici;
- dai contributi e dalle donazioni di enti pubblici o privati; dai rimborsi da attività secondarie;
- da entrate che, a qualsiasi titolo e secondo i limiti di legge, pervengano all'Associazione per essere impiegate nel perseguimento delle proprie finalità o specificamente destinate all'attuazione di progetti, compresi i proventi di tutte le attività secondarie svolte in conformità a quanto previsto dall'art. 6 del presente Statuto.

I fondi sociali potranno essere impiegati presso Istituti di credito ovvero in titoli emessi o garantiti dallo Stato o da istituzioni pubbliche o private di affidabilità non inferiore ad esso. I valori od i libretti di credito dovranno essere nominativi ed intestati all'Associazione.

## **Articolo 12 - Esercizio Sociale, Bilancio d'Esercizio, Scritture Contabili, Bilancio Sociale**

L'esercizio sociale si svolge dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni esercizio sociale il Consiglio Direttivo predispone, in conformità alla normativa vigente e alla modulistica definita con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 5 marzo 2020 e successive modificazioni e integrazioni, il bilancio di esercizio, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Se l'Associazione ha conseguito ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 300.000,00 euro, il bilancio può essere redatto sotto forma di rendiconto di cassa.

Il Consiglio Direttivo documenta inoltre il carattere secondario e strumentale delle attività diverse dalle attività istituzionali o di raccolta fondi nella relazione di missione, o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o in una nota integrativa al bilancio.

Il bilancio di esercizio deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione ed è corredato di tutti i documenti previsti dalla normativa vigente.

Esso deve essere approvato dall'Assemblea sociale entro il 30 aprile di ogni anno e depositato presso il Registro Unico del Terzo Settore entro il 30 giugno.

Le scritture contabili sono tenute a norma degli articoli 86 e 87 del D.Lgs. n. 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni, per quanto applicabili.

Secondo quanto previsto dall'articolo 14 del D.Lgs. n. 117/2017, se l'Associazione ha conseguito ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a 1 milione di euro, deve essere redatto inoltre il bilancio sociale, con le modalità di cui alle linee guida approvate con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4 luglio 2019 e successive modificazioni e integrazioni.

Il bilancio sociale deve essere approvato dall'Assemblea entro il 30 aprile di ogni anno e depositato presso il Registro Unico del Terzo Settore entro il 30 giugno.

Il bilancio sociale può essere redatto anche se non vi è obbligo di legge, qualora il Consiglio Direttivo dell'Associazione lo ritenga opportuno.

## **Art. 13 - Informativa sociale**

Il bilancio di esercizio e le relazioni illustrative dello stesso, e il bilancio sociale, devono essere affissi presso la sede sociale, e trasmessi a tutti gli associati aventi diritto al voto oppure pubblicizzati per il tramite del sito sociale.

Se i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate sono superiori a 100.000,00 euro, o al diverso limite stabilito dalla normativa vigente, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati devono essere pubblicati sul sito internet dell'Associazione o sul sito internet della Rete Associativa cui si aderisce.

## **TITOLO III – GLI ASSOCIATI**

### **Articolo 14 - Associati**

L'Associazione non dispone limitazioni all'ammissione degli associati e delle associate, né con riferimento alle condizioni economiche né di qualsiasi altra natura. Possono pertanto aderire all'Associazione, diventandone associati e associate, tutte le persone fisiche e gli

Enti del Terzo settore o comunque senza scopo di lucro che ne e condividono i principi e le finalità, che accettano le regole del presente statuto, e che partecipano alle attività dell'Associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze, contribuendo a realizzare gli scopi che l'Associazione si prefigge.

Il numero degli associati e delle associate è illimitato ma, in ogni caso, non può mai essere inferiore al minimo stabilito dall'articolo 35 comma 1 del D.Lgs. n. 117/2017. Se si associano altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, il loro numero non può mai essere superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale associate.

#### **Articolo 15 - Ammissione**

Per aderire all'Associazione si deve farne richiesta scritta al Consiglio Direttivo, mediante compilazione di apposita modulistica. Nel caso di associati e associate di minore età, la domanda è presentata da chi ne esercita la responsabilità genitoriale. Nel caso di altri Enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, la domanda di adesione è presentata dal Legale rappresentante di tali Enti.

Il Consiglio Direttivo, che può delegare in merito il suo Presidente, si pronuncia sulla richiesta non oltre 30 giorni dalla data della sua presentazione. Il o la richiedente deve essere informato dell'accoglimento della richiesta.

In caso di mancato accoglimento, al richiedente deve essere trasmesso il provvedimento motivato del diniego. L'interessato o l'interessata, nei successivi 30 giorni, può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulla richiesta, se non esplicitamente convocata, in occasione della prima convocazione utile.

#### **Articolo 16 – Tesseramento**

L'accoglimento della richiesta dà diritto al rilascio immediato della tessera sociale purché siano contestualmente versate le quote sociali prescritte. Del rilascio deve essere fatta annotazione sul libro degli associati e delle associate. La tessera ha valore annuale.

Gli associati e le associate rinnovano il vincolo associativo tramite il rinnovo del tesseramento. Essi, con la domanda di adesione, eleggono domicilio per i rapporti sociali presso la sede dell'Associazione.

La quota sociale corrisposta dall'associato rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'associazione, non costituisce in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile, non è trasmissibile né rivalutabile neanche in caso di morte.

Lo status di associato, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal presente statuto. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, né partecipazioni temporanee, né limitazioni in funzione della partecipazione alla vita associativa.

È data facoltà al Consiglio Direttivo di individuare varie tipologie di tesseramento. Il Consiglio Direttivo, in occasione del tesseramento annuale, ha facoltà di stabilire i destinatari, ed i criteri di esenzione dal versamento delle quote sociali.

#### **Articolo 17 - Distinzione**

Gli Associati si distinguono in:

- **Volontari:** sono coloro che nell'ambito delle strutture dell'Associazione s'impegnano con la propria opera in attività solidaristiche, spontanee, personali e gratuite. L'ammissione per tale ordine di Associato è disciplinata all'articolo 14. La prestazione del Volontario è non occasionale secondo la possibilità individuale del singolo Volontario, è a titolo gratuito ed è fatto espresso divieto ai Volontari di accettare qualsiasi forma di compenso. Il Volontario è tenuto ad osservare i Regolamenti vigenti all'interno dell'Associazione. L'Associazione di Volontariato stipula con onere a proprio carico

una polizza per la responsabilità civile, per le malattie e per gli infortuni in favore di ciascun Volontario eventualmente occorrenti durante lo svolgimento dell'attività di volontariato;

- Ordinari: sono coloro che, pur non svolgendo direttamente mansioni e opere in attività solidaristiche, hanno fatto domanda e versano la quota fissata sia per l'importo che per le modalità stabilite di anno in anno dal Consiglio Direttivo;
- Onorari: possono essere nominati Associati Onorari persone anche non associate che si siano distinte per particolari prestazioni in favore dell'Associazione;
- Benemeriti: possono essere nominati Associati Benemeriti quegli Associati che si siano distinti per spiccate benemeritenze acquisite in seno all'Associazione.

Le qualifiche di Associato Onorario o Benemerito sono stabilite dall'Assemblea degli Associati su proposta del Consiglio Direttivo.

### **Articolo 18 - Diritti degli Associati**

I diritti degli Associati sono:

- a concorrere all'elaborazione del programma dell'Associazione, nonché a partecipare alle attività e manifestazioni da essa promosse e alla vita associativa in genere, previo l'adempimento degli obblighi e delle obbligazioni che esse comportano;
- ad usufruire delle assicurazioni, agevolazioni e convenzioni legate al possesso della tessera sociale;
- a frequentare i locali dell'associazione;
- a partecipare alle assemblee;
- ad approvare e modificare lo statuto e i regolamenti;
- ad approvare i bilanci;
- ad eleggere gli organi sociali e farsi eleggere negli stessi;
- a prendere visione dei libri sociali.

E' garantita la libera eleggibilità degli organi amministrativi, secondo il principio del voto singolo.

Tutti gli associati e le associate maggiorenni, iscritti da almeno sei mesi e in regola con il tesseramento e con il versamento delle quote associative, hanno diritto ad essere eletti. Tutti gli associati e le associate maggiorenni iscritti da almeno tre mesi e in regola con il tesseramento e con il versamento delle quote associative, hanno diritto di elettorato attivo. Gli associati e le associate di minore età acquisiscono il diritto ad esercitare il voto al raggiungimento della maggiore età; sino ad allora possono partecipare e intervenire all'Assemblea autonomamente e partecipare alla votazione rappresentati da un genitore o chi ne fa le veci.

Tutti gli associati e le associate delle associazioni aderenti possono essere eletti a far parte degli organi sociali. Gli Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro aderenti all'Associazione sono rappresentati in assemblea dal loro legale rappresentante.

### **Art.19 - Doveri degli Associati**

I doveri degli Associati sono:

- a sostenere le finalità dell'Associazione;
- all'osservanza delle norme del presente statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- a versare alle scadenze stabilite le quote sociali decise dagli organismi dirigenti, comprese le eventuali quote straordinarie, e gli eventuali corrispettivi specifici per la partecipazione alle attività di interesse generale richiesti dall'Associazione;

- ad adempiere, nei termini previsti, alle obbligazioni assunte nei confronti dell'Associazione e/o derivanti dall'attività svolta;
- a rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne all'operato degli organi statuari dell'Associazione.

#### **Articolo 20 - Perdita della qualifica di associato o associata**

Gli associati e le associate perdono tale qualifica:

- per dimissioni;
- per scioglimento volontario dell'Associazione;
- per decesso;
- per esclusione, a seguito di morosità o perdita dei requisiti richiesti dallo statuto;
- per espulsione o radiazione a seguito di sanzione comminata in conseguenza di gravi infrazioni alle norme dell'Associazione;
- per mancato rinnovo della tessera sociale nei termini previsti dal Regolamento.

Competente in merito all'esclusione, alla radiazione o all'espulsione degli associati, è il Consiglio Direttivo dell'Associazione, che opera con deliberazioni motivate. Contro tali deliberazioni, l'associato o l'associata può ricorrere, entro 60 giorni dalla data in cui il provvedimento gli è stato comunicato, all'Assemblea sociale, che delibera sulla richiesta, se non esplicitamente convocata, in occasione della prima convocazione utile.

L'associato o l'associata può sempre recedere dall'Associazione. Il recesso ha effetto con lo scadere dell'anno associativo in corso.

In caso di recesso, decadenza, esclusione, espulsione, radiazione, decesso, o scioglimento dell'Associazione, gli associati o le associate o i loro eredi non hanno diritto di chiedere la divisione del fondo comune né pretendere la restituzione della quota o del contributo versato.

### **TITOLO IV - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

#### **Articolo 21 - Organi dell'Associazione**

Organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea degli Associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente dell'Associazione.

Qualora istituito, è organo sociale anche l'Organo di Controllo.

#### **Articolo 22 - Gratuità degli incarichi**

Ai componenti degli Organi sociali, con la sola esclusione dei componenti dell'Organo di controllo effettivi ovvero supplenti scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro, non può essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

#### **Articolo 23 - Assemblea degli Associati**

L'Assemblea degli Associati è il massimo organo deliberante dell'Associazione.

In questa sede vengono determinati gli orientamenti generali dell'Associazione e prese decisioni fondamentali di indirizzo a cui deve attenersi il Consiglio Direttivo e tutto il Corpo Sociale.

Delle riunioni dell'Assemblea deve essere redatto, a cura del Segretario e sotto la responsabilità del Presidente della stessa, il verbale da trascrivere in apposito libro dei verbali.

Hanno diritto al voto tutti gli associati e le associate iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e delle associate. Gli associati e le associate di minore età acquisiscono il diritto ad esercitare il voto al raggiungimento della maggiore età; sino ad allora possono par-

tecipare e intervenire all'Assemblea autonomamente e partecipare alla votazione rappresentati da un genitore o chi ne fa le veci.

Le Assemblee si distinguono in 'ordinarie' e 'straordinarie' in relazione alle materie portate al rispettivo ordine del giorno.

#### **Articolo 24 - Convocazione**

L'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente dell'Associazione. Le convocazioni possono essere effettuate con pluralità di mezzi e devono riportare l'ordine del giorno, la data, l'orario, il luogo e le modalità di svolgimento e devono essere rese note con un preavviso di almeno 7 giorni dalla data di svolgimento.

In via ordinaria si riunisce una volta l'anno, entro il 30 aprile di ogni anno.

In via straordinaria, si riunisce ogni qualvolta lo richiedano al suo Presidente un decimo degli associati e delle associate aventi diritto al voto, o quando lo richieda la maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo o il Presidente stesso, il quale provvederà alla convocazione dell'assemblea entro i 15 giorni dalla richiesta.

Si riunisce presso la sede sociale o nel diverso luogo indicato nella convocazione e può svolgersi anche a distanza, mediante mezzi di telecomunicazione, o in forma mista, secondo quanto previsto dal successivo art. 32 del presente statuto.

#### **Articolo 25 - Assemblea ordinaria**

I principali compiti dell'Assemblea Ordinaria sono:

- approvare entro il 30 aprile di ogni anno il bilancio di esercizio dell'esercizio sociale precedente; approva entro gli stessi termini, qualora previsto, il bilancio sociale;
- approvare i regolamenti, compreso l'eventuale regolamento dei lavori assembleari, e le loro modificazioni;
- nomina e revoca i componenti gli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sui ricorsi degli associati e delle associate in merito al mancato accoglimento della domanda di adesione o ai provvedimenti di esclusione, radiazione, espulsione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- delibera sulle altre materie eventualmente all'ordine del giorno.

#### **Articolo 26 - Assemblea straordinaria**

L'Assemblea straordinaria delibera in merito alle modificazioni dell'atto costitutivo o dello Statuto. In tali casi l'assemblea straordinaria è valida in prima convocazione quando intervengono almeno i 3/4 degli Associati ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli Associati intervenuti. Le deliberazioni sono valide se raccolgono il voto favorevole di due terzi degli Associati presenti sia in prima che in seconda convocazione.

L'Assemblea straordinaria delibera anche in merito a scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione ed eventuale devoluzione del patrimonio.

L'Assemblea straordinaria delibera inoltre sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza e sulle altre materie eventualmente all'ordine del giorno.

In tali casi l'Assemblea è valida sia in prima che in seconda convocazione se intervengono almeno i 3/4 degli Associati. Le deliberazioni sono valide se raccolgono il voto favorevole dei 3/4 degli Associati sia in prima che in seconda convocazione.

#### **Articolo 27 - Deliberazioni**

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione, il quale è coadiuvato da un Segretario nominato dall'Assemblea stessa.

Le deliberazioni si prendono 'per alzata di mano', per 'appello nominale' o, a richiesta della maggioranza presente, a 'scrutinio segreto'.

L'appello nominale deve essere richiesto da almeno un decimo dei presenti.

Il voto segreto deve essere adottato quando si trattino questioni di rilevante importanza concernenti persone o casi di opportuna riservatezza, ma può in ogni caso essere adottato su decisione dell'Assemblea o su proposta del Presidente dell'Assemblea stessa.

Tutte le delibere dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea sociale. Gli associati e le associate possono farsi rappresentare nelle riunioni da un altro associato o associata mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. In tutte le assemblee, ogni associato o associata ha diritto a un voto e può essere titolare di un'altra delega oltre alla sua. Ai rappresentanti degli associati che siano enti del Terzo settore, con delibera dell'assemblea sociale, sulla base del numero degli associati e delle associate, possono essere attribuiti sino ad un massimo di 5 voti.

Per eleggere i candidati e le candidate alle diverse cariche sociali, si vota sempre a scrutinio segreto, con la possibilità di poter ricorrere all'ausilio di strumenti elettronici. Le altre votazioni possono essere effettuate per alzata di mano con controprova o per appello nominale.

Non possono partecipare alle assemblee, né votare nelle stesse, i soggetti non in regola con il pagamento delle quote sociali.

#### **Articolo 28 - Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 7 (sette) membri compreso il Presidente, eletti secondo quanto stabilito nel presente Statuto.

La maggioranza dei suoi componenti è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati.

I suoi componenti durano in carica 3 anni e comunque fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali e all'approvazione del bilancio di esercizio, e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo decade prima della fine del mandato quando l'assemblea sociale non approva il bilancio d'esercizio o quando il totale dei suoi e delle sue componenti sia ridotto a meno della metà.

Si prevede un numero massimo di tre mandati consecutivi per cui sono rieleggibili.

Esso ha i seguenti ruoli, compiti e poteri:

- mantiene rapporti con gli Enti Locali e gli altri Enti e Istituzioni del territorio;
- elabora progetti finalizzati a finanziamenti regionali, nazionali, comunitari, di altri enti pubblici e di soggetti privati;
- attua gli indirizzi dell'Assemblea Sociale; assegna gli incarichi di lavoro; approva i programmi di Attività;
- approva tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti alla attività sociale;
- coadiuva il Presidente nella predisposizione dei bilanci e dei regolamenti da presentare all'Assemblea per l'approvazione;
- elegge al suo interno, su proposta del suo Presidente, uno o più vicepresidenti. In caso di più vicepresidenti, ad uno di essi è conferita la qualifica di vicario;

- delibera circa l'ammissione degli associati, con la possibilità di delegare in merito il Presidente dell'Associazione, nonché l'esclusione, l'espulsione e la radiazione degli stessi;
- delibera in merito a tutto quanto non sia per legge o per statuto di competenza di altri organi.

Per le cause di ineleggibilità e decadenza, ai membri del Consiglio Direttivo si applica l'art. 2382 del cod. civ.

Al conflitto di interessi dei membri del Consiglio Direttivo si applica l'art. 2475 ter del cod. civ.

### **Articolo 29 - Riunioni del Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma una volta al mese, tutte le volte che il Presidente dell'Associazione lo riterrà opportuno o quando almeno 3 (tre) Consiglieri ne facciano espressa e motivata richiesta.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente dell'Associazione, ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente. Per la validità delle sue riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti.

E' ammessa la possibilità che le adunanze si tengano per videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché di visionare, ricevere o trasmettere tutta la documentazione; verificandosi queste condizioni, il Consiglio Direttivo si considera tenuto nel luogo in cui si trovano contestualmente il Presidente ed il Segretario verbalizzante.

Il Consiglio Direttivo delibera sulle questioni all'ordine del giorno. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti e riportate a cura del Segretario e sotto la responsabilità del Presidente della stesso in apposito libro dei verbali.

I membri del Consiglio Direttivo devono chiedere l'iscrizione della loro nomina nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, con le modalità e nei termini previsti dall'art. 26 del D.Lgs. n. 117/2017. Il potere di rappresentanza attribuito ai membri del Consiglio Direttivo è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. Al conflitto di interessi dei membri del Consiglio Direttivo si applica l'articolo 2475 -ter del Codice civile.

Il Consigliere eletto che non partecipi alle riunioni di Consiglio per 3 (tre) volte consecutive senza giustificato motivo e senza averne data comunicazione, decade automaticamente dalla carica.

Gli Associati possono assistere alle riunioni in qualità di meri uditori e senza diritto di parola. Le sessioni sono riservate totalmente o parzialmente quando trattano questioni aventi rilevanza esclusivamente individuale ovvero su richiesta di almeno un Consigliere da presentare al momento della convocazione.

Il Consiglio Direttivo può disporre la convocazione alle riunioni consiliari di singoli Associati o di esperti qualificati esterni all'Associazione, affinché esprimano pareri e valutazioni in ordine agli argomenti in trattazione.

Il Segretario con l'ausilio del Vice Segretario provvede a comunicare le deliberazioni del Consiglio agli interessati e coadiuva il Presidente per l'attuazione delle stesse.

I verbali devono essere resi pubblici, con eventuali omissioni dovute al rispetto della privacy delle persone interessate, mediante affissione negli appositi albi presso la sede dell'Associazione a cura del Consiglio Direttivo; gli stessi, decorsi trenta giorni dalla data di affissione, sono ad ogni effetto conosciuti da parte di tutti gli Associati.

E' vietata la registrazione con mezzi privati ovvero la diffusione a terzi del contenuto delle singole adunanze mediante strumenti privati dei singoli componenti dell'Organo ovvero dei singoli partecipanti all'adunanza stessa; la violazione costituisce grave violazione degli obblighi sociali e deve essere devoluta alla cognizione del Collegio dei Probiviri per le determinazioni di competenza.

### **Articolo 30 - Il Presidente dell'Associazione**

Il Presidente dell'Associazione è eletto dall'Assemblea Sociale. Dura in carica 3 anni e comunque fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali, ed è rieleggibile.

Il Presidente decade prima della fine del mandato quando l'assemblea sociale non approva il bilancio d'esercizio. Ha la rappresentanza legale dell'Associazione e, nei confronti dei terzi, esercita i poteri di firma e di ordinaria amministrazione.

Su specifica delega del Consiglio Direttivo, esercita i poteri di straordinaria amministrazione. Propone al Consiglio direttivo la nomina di uno o più Vicepresidenti.

Predispose il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale, e le relazioni relative.

Esercita tutti i poteri, i ruoli e le funzioni che lo statuto o la legge non attribuiscono ad altri organi sociali.

In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vicepresidente, che ne assume tutti i poteri.

### **Art. 31 - L'Organo di Controllo**

Qualora l'Associazione abbia superato per due esercizi consecutivi due dei limiti fissati dall'art. 30 comma 2 del decreto legislativo 117/2017, l'Assemblea sociale, a norma dello stesso articolo, deve nominare l'Organo di Controllo, anche monocratico, i cui componenti devono possedere i requisiti, ed esercitano le prerogative, di cui allo stesso articolo 30. Essi durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

L'organo di controllo, qualora tutti i suoi componenti siano revisori legali dei conti iscritti nell'apposito registro, esercita inoltre la revisione legale dei conti, nel caso di superamento dei limiti di cui all'art.31 del decreto legislativo 117/2017, e nel caso in cui non sia nominato un soggetto appositamente incaricato di tale revisione.

L'Organo di Controllo può inoltre essere istituito per volontà dell'Assemblea, anche se non ricorre obbligo di Legge.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale da parte dell'Associazione.

### **Art. 32 - Norme comuni allo svolgimento delle riunioni degli organi mediante mezzi di telecomunicazioni**

Le riunioni dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 24 del Decreto Legislativo 117/2017, e le riunioni degli altri organi statutari, possono essere svolte mediante mezzi di telecomunicazione, e l'espressione del voto può avvenire in via elettronica, purché sia possibile verificare

l'identità dell'associato che partecipa e vota. In caso di voto sulle persone, deve essere garantita la sua segretezza.

In ogni caso, devono essere assicurati contestualità del procedimento decisionale, rispetto sostanziale del metodo collegiale e dei principi di buona fede e parità di trattamento, diritto all'informazione.

E' possibile tenere le riunioni anche in forma mista, con partecipanti in video conferenza e altri presenti in un predeterminato luogo fisico, alle stesse condizioni di cui sopra.

## **TITOLO V – DISPOSIZIONI VARIE E FINALI**

### **Articolo 33 - Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio**

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre, secondo le disposizioni dell'art. 21 del Codice civile, il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

A tal fine l'Assemblea nominerà un Collegio dei Liquidatori. Per la nomina di ciascun membro del Collegio è necessario il voto favorevole dei tre quarti degli associati.

### **Articolo 34 - Rimandi a norme vigenti**

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle norme vigenti e alle disposizioni di cui al D.Lgs. 117/2017 e successive modificazioni e, in quanto compatibili, si applicano le norme del Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, nonché la normativa specifica di settore. Per quanto non è riconducibile alle suddette norme, decide l'Assemblea a maggioranza assoluta dei partecipanti.

### **Articolo 35 - Iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore**

Ai sensi dell'articolo 11 del Decreto Legislativo 117/2017, l'Associazione si iscrive nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) di cui agli articoli 45 e seguenti del Decreto Legislativo 117/2017; una volta iscritta indica gli estremi dell'iscrizione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Ai sensi del Decreto del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali n.106 del 15 settembre 2020, essa si iscrive tramite il proprio legale rappresentante o la rete associativa cui aderisce, fornendo le informazioni di cui all'articolo 48 dello stesso decreto, nonché la propria natura di ente non commerciale per le finalità di cui all'articolo 83 dello stesso decreto. Iscrive inoltre nel Registro Unico tutte le eventuali modifiche alle informazioni fornite, entro i termini previsti dalla normativa vigente.

L'acronimo OdV, potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Lo Statuto regola le modalità di adesione degli associati, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta, i loro diritti e i loro doveri; il funzionamento dell'associazione è basato sulla volontà democraticamente espressa dagli associati, le cariche sociali sono elettive e tutti gli associati maggiorenni in regola con il pagamento delle quote sociali hanno diritto di votare e di essere eletti. Gli associati di minore età sono rappresentati nei rapporti associativi da chi esercita la potestà genitoriale.

Gli organi dell'Associazione sono l'Assemblea degli associati, il Consiglio Direttivo e il Presidente dell'Associazione. Qualora istituito, è organo sociale anche l'Organo di Controllo. Le loro attribuzioni sono stabilite dallo Statuto. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione. L'Associazione si dota inoltre obbligatoriamente di un organo di Controllo e di un Revisore Legale dei Conti nei casi previsti dagli articoli 30 e 31 del D.Lgs. 117/2017.

La durata dell'Associazione è illimitata. In caso di scioglimento il suo patrimonio sarà devoluto ad altro ente del terzo settore, sentito l'ufficio di cui all'articolo 45 del D.Lgs. 117/2017.

L'Associazione si iscrive nel Registro Unico Nazionale Terzo settore (RUNTS). Sino all'iscrizione dell'Associazione nel RUNTS, l'acronimo OdV o la denominazione Organizzazione di Volontariato non possono essere usati nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico.

I presenti nominano inoltre i seguenti signori a componenti il primo Consiglio Direttivo, che durerà in carica per i primi tre anni se non sarà modificato in successive apposite elezioni:  
Presidente: Di Blasi Gaetano; Vice Presidente: Vergante Piero Romualdo; Segretario: Davide Favatà; Tesoriere: La Porta Antonino.

I suddetti accettano di buon grado la carica loro conferita e, ad un tempo, dichiarano di non trovarsi in alcuna delle cause di ineleggibilità/incompatibilità previste dalla legge e/o dallo statuto.

Alle ore 23.30 non avendo null'altro da deliberare la riunione ha termine.

